



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6832

Seduta del 30/06/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea di concerto con gli Assessori Massimo Garavaglia, Giulio Gallera e Francesca Brianza

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA', IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, GALLERA E BRIANZA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Paolo Favini Giovanni Daverio

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di 28 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L. 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la L. 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la L.R. 5 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”;
- la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

RICHIAMATI:

- l’articolo 1, comma 947, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, che prevede, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, che le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- il medesimo articolo 1, comma 947 della L. 28/12/2015, n. 208 che ha previsto per l’anno 2016 l’attribuzione a favore delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 70 milioni per l’esercizio delle predette funzioni, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari regionali e Autonomie, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra gli enti locali interessati;
- il D.P.C.M. 30 agosto 2016 che ha attribuito alla Regione Lombardia per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'anno 2016 un contributo di € 13.166.880,61, ripartito tra la Città Metropolitana di Milano e le Province sulla base del criterio della spesa storica sostenuta dagli enti nel periodo 2012/2014 (nella misura del 40%) e del numero degli alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado (nella misura del 60%), da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 112/1998;

- il decreto dirigenziale 30 novembre 2016, n. 12568, con cui la Regione ha provveduto a liquidare alla Città Metropolitana di Milano e alle Province il citato contributo statale di cui all'art. 1, comma 947 della L. 208/2015 e del D.P.C.M. 30 agosto 2016 per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 112/1998;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di bilancio statale 2017/2019" che ha confermato per l'annualità 2017 l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario del contributo statale di cui al predetto art. 1, comma 947, della legge n. 208/2015 per un importo complessivo di 75 milioni di euro;

RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con D.C.R. 9/7/2013, n. X/78 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un'ottica di complementarietà e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

VISTE inoltre:

- la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" che contempla, tra le finalità e iniziative prioritarie, le azioni di integrazione e collaborazione tra servizi competenti, anche educativi e formativi, al fine di favorire l'inserimento professionale e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'occupazione delle persone disabili e la loro piena inclusione sociale e individua altresì, quali strumenti del collocamento mirato, gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocinio;

- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia” che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo primario per favorire, in particolare, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;

VISTO in particolare l'articolo 31 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, che ha modificato gli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche a seguito del mutato quadro normativo creatosi con la revisione delle funzioni attribuite a livello nazionale alle province;

DATO ATTO che gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, nel testo novellato dalla L.R. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);

- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della L.R. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della L.R. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

RILEVATA l'esigenza di definire, sulla base quadro normativo vigente, le modalità attuative per sostenere i servizi volti a garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in modo da garantire la continuità dei servizi finora assicurati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano la predisposizione di quanto necessario per l'attivazione dei medesimi servizi per l'anno scolastico 2017/2018;

RITENUTO pertanto di approvare il documento "Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale", di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in coerenza alla L.R. n. 19/2007 e contenente i criteri e le procedure da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

RITENUTO altresì di demandare alle competenti Direzioni regionali "Istruzione, Formazione e Lavoro" e "Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale" l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida, come segue:

- la Direzione Generale "Istruzione Formazione e Lavoro" sostiene i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comuni, di cui all'art.6, comma 1 bis1, della L.R. n. 19/2007;

- la Direzione Generale “Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale”, tramite le ATS, svolge gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, di cui all'art. 5 comma 1, lett. f bis) della L.R. n. 19/2007;

DATO ATTO che il sopradescritto assetto decorre dall'anno scolastico 2017/2018 e che le predette linee guida costituiscono oggetto di costante verifica negli ambiti istituzionali già previsti dalla vigente normativa, al fine di un loro eventuale aggiornamento;

STABILITO che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione si farà fronte con successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della L.R. n. 15/2017, con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della L. 208/2015 e, in caso di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali, come segue:

- per l'anno 2017 con € 8.500.000,00 stanziati a valere sulla Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio” del programma 6 “Servizi ausiliari all'Istruzione” capitoli 12777 e 12776 del bilancio regionale 2017, successivamente incrementati di 3.500.000,00 con il PDL Assestamento 2017, approvato con delibera n. 6718 del 19 giugno 2017;
- per gli anni successivi con le risorse che saranno stanziare annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari;

DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'Ufficio Scolastico regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica;

A voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale" di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in coerenza alla L.R. n. 19/2007 e contenente i criteri e le procedure da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

2. di demandare alle competenti Direzioni Generali "Istruzione Formazione e Lavoro" e "Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale", per gli ambiti di rispettiva competenza, l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida, e in particolare:
 - la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro sostiene i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai Comuni di cui all'art. 6, comma 1 bis1 della L.R. n. 19/2007;
 - la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, tramite le ATS, svolge gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, di cui all'art. 5, comma, lett. f bis) della l.r. 19/07;
3. di dare atto che il sopradescritto assetto decorre dall'anno scolastico 2017/2018 e che le predette linee guida costituiscono oggetto di costante verifica negli ambiti istituzionali già previsti dalla vigente normativa, al fine di un loro eventuale aggiornamento;
4. di stabilire che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione si farà fronte con successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della L.R. n. 15/2017, con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della L. 208/2015 e, in caso di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali, come segue:
 - per l'anno 2017 con € 8.500.000,00 stanziati a valere sulla Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio" del programma 6 "Servizi ausiliari all'Istruzione" capitoli 12777 e 12776 del bilancio regionale 2017, successivamente incrementati di 3.500.000,00 con il PDL Assestamento 2017, approvato con delibera n. 6718 del 19 giugno 2017;
 - per gli anni successivi con le risorse che saranno stanziare annualmente con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- legge di approvazione del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;
 6. di demandare alle competenti Direzioni Generali di cui sopra, per gli ambiti di rispettiva competenza, la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge